

Appunti incontro Direzione nazionale Legacoopsociali nazionale - 30.01.2018  
“Legge Iori”

Report

Introduce Gigi Bettoli:

complimentandosi innanzitutto con l'on. Vanna Iori (presente all'incontro) per il percorso svolto che ha portato al licenziamento della legge che disciplina la professione di educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogo.

Bettoli accenna al comma 600 (cfr. il testo delle norme sugli educatori dalla pagina 238 in poi della legge finanziaria; vedi estratto allegato), che fa riferimento agli educatori appartenenti al pubblico impiego: per questo personale si è convenuto il riconoscimento del titolo di educatore professionale, ma il mantenimento del livello contrattuale precedente.

Auspica analogo accordo anche per CCNL delle Cooperative, in fase di contrattazione.

Interviene l'on. Vanna Iori:

Considera la Legge un punto di partenza, entrato nella legge finanziaria di bilancio 2018. Serve una fase due.

Fino ad oggi il sistema era caratterizzato da improvvisazione sulle figure professionali impiegate.

Questo sistema ha visto gli educatori in gioco nella costruzione del welfare, in prima linea sui bisogni e problematiche sociali, sulle povertà educative.

La Legge vuole essere veicolo di civiltà, prevenzione e promuovere l'integrazione con le altre figure professionali da una posizione nuova di figura professionale riconosciuto.

La legge contiene norme transitorie, scritte per tutelare tutti coloro che già lavorano nei servizi, pur non avendo la laurea. Da ora in poi sarà richiesto la laurea.

Educatori professionali (triennale) e pedagogisti (quinquennale): legame stretto tra teoria e pratica che si riflette nei percorsi di formazione.

Nella legge di bilancio sono rimasti distinti servizi e figure professionali socioeducativi e socioassistenziali, nei confronti di persone di tutte le età.

Presenza di queste figure anche nelle scuole, famiglie, ambiti giuridici, ambientale, sportivi e motori, ambito dell'integrazione, interculturalità e cooperazione internazionale

Concetti cardine: crescere inclusione....., restituzione della dignità delle persone.

Sono rimasti esclusi i servizi socio – sanitari, in fase di definizione sotto la ministra Lorenzin.

Novità dello stesso giorno:

La Legge non avrà decreti attuativi ma è già attiva!! L'attuazione non richiede ulteriori tempi di attesa.

Le Università possono già attivare dall'anno prossimo i percorsi integrativi per l'ottenimento dei 60 CFU, erogabili anche online.

Ogni ateneo è già in grado da organizzare come impostare i percorsi.

Stabilisce il Comma 599: le Università stabiliscono le modalità, gli studenti possono quindi scegliere. Le università non possono delegare fuori la formazione ad altri enti (diffidare dalle offerte di percorsi da parte di CFP od altri enti diversi dalle Università).

Da valutare se possono essere coinvolti nei percorsi universitari esperti esterni come testimonianze (vedi gli stessi educatori professionali).

Costi e impostazione dei percorsi sono argomenti che nello stesso pomeriggio verranno trattati con le Università a presenza di Vanna Iori.

Intenzione: costruire accordo di massima.

Il tirocinio potrebbe essere legato al lavoro che viene già svolto.

Qualifiche:

Avranno la qualifica (non la laurea) di educatori:

> 50 anni + 10 anni di lavoro

Oppure 20 anni di lavoro

Ambedue EP socioeducativi a tutti effetti, senza ulteriori percorsi. La qualifica li abilita all'assunzione come educatori

Chi deve fare 60 (CFU): chi ha fatto almeno tre anni di servizio, poi hanno qualifica, ma non la laurea.

Anche in questo caso, i 60 CFU non danno la laurea ma danno la qualifica, e con questo la possibilità di partecipare a qualunque bando ed essere assunti come educatori nel pubblico.

Norme transitorie:

597. In via transitoria, acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, previo superamento di un corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti formativi universitari nelle discipline di cui al comma 593, organizzato dai dipartimenti e dalle facoltà di scienze dell'educazione e della formazione delle università anche tramite attività di formazione a distanza, le cui spese sono poste integralmente a carico dei frequentanti con le modalità stabilite dalle medesime università, da intraprendere entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che, alla medesima data di entrata in vigore, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;

b) svolgimento dell'attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

c) diploma rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale.

598. Acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato negli ambiti professionali di cui al comma 594, a condizione che, alla medesima data, abbiano età superiore a cinquanta anni e almeno dieci anni di servizio, ovvero abbiano almeno venti anni di

servizio.

599. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno svolto l'attività di educatore per un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi, documentata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono continuare ad esercitare detta attività; per tali soggetti, il mancato possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore professionale socio-sanitario non può costituire, direttamente o indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge né per la loro modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al lavoratore.

Chi non ha titolo e non vuole fare le 60 CFU, se ha almeno 12 mesi di lavoro anche non continuativi, non può essere licenziato o retrocesso. Non potrà quindi partecipare ai bandi ecc.

I CFU possono essere fatti solo nei prossimi tre anni!

Costo sostenuto individualmente dalle persone (salvo scelte diverse delle singole Coop).

Il dibattito:

Paolo Petrucci (Coop Animazione Valdocco, Torino):

Importante pensare che sia un inizio. C'è il problema di quelli che lavorano in sanità, quindi anche nelle tossicodipendenze e nella psichiatria.

Necessità quindi di riportare anche alle Regioni per ottenere risposte, ad es. comunità disabili: entrambe gli educatori devono poter aver titolo di lavorarci.

Requisito nelle gare? Appellarci alla illicenziabilità. Come si comportano le Regioni?

Indicazione ai soci: prendere la qualifica per non essere esclusi dalle gare d'appalto. Rendere possibile l'autocertificazione, coop intervenire solo per comprovare.

Iori in risposta:

Bisogna presenziare le evoluzioni del decreto Lorenzin che sta lavorando ora sui titoli nella sanità. Comma 599. Il mancato possesso del titolo di educatori, non può costituire motivo per licenziamento, non deve essere spostato di ambito/mansionamento

Intervento Luca Sorrentino (Legacoopsociali Campania): Chi attesta? In caso dei CFU, Università? Gli altri? Quelli che non fanno le CFU? Le Regioni?

Iori: Repertorio delle regioni, una delle strade. Non aver usato i termini equiparato o equipollente, ma qualifica, è stata una scelta consapevole

Franca Guglielmetti (Coop Cadiati, Bologna): 599 non licenziabilità, può essere assunta dall'ente committente? Potrebbe essere un problema se in gara viene chiesta la qualifica. Cosa succede che non vogliono fare nulla per acquisire il titolo?

Iori: conferma che è una zona grigia. Necessità di chiarimento anche coinvolgendo le Regioni.

Dario Colombo (Legacoopsociali Lombardia): rischio per la gara per le persone art. 599. Non può la coop utilizzare la persona nell'appalto, ma non la può far lavorare. Dove mettiamo quelle persone?

Fedele Toscano (Legacoopsociali Puglia): gare d'appalto in accreditamento, bisogna attestare la situazione professionale del personale. Rimane in piede la domanda dell'educatore sanitario.

Gigi Bettoli: c'è anche la clausola sociale per cambio appalto che tutela.

Iori: decreti attuativi 0 - 6 stanno uscendo. Rimane aperto il socio sanitario.

Consiglia comunque che tutti gli educatori regolarizzati, anche quelli che non ne hanno l'obbligo, approfittino dell'occasione formativa, sul piano teorico, costituita dai 60 CFU.